



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, nella **Sala delle Adunanze in Municipio**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	GABURRI Stefano	SI	8	MARCHI Matteo	SI
2	TONONI Claudio	SI	9	GRANDI Paolo	SI
3	ARISTO Pietro Andus	SI	10	SALVETTI Maria Rosa	SI
4	MORA Giuliano	SI	11	LIGASACCHI Elisa	SI
5	CERQUI Alberto	SI			
6	ALBERTI Diego	SI			
7	TONONI Greta	SI			

PRESENTI: 8

ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Augusto De Iulis** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Stefano Gaburri - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Il SINDACO illustra l'argomento;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, con i commi da 639 a 704, della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

PREMESSO altresì che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è così composta:

- Imposta Municipale Propria (IMU), *componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;*
- Tributo Servizi Indivisibili (TASI), *componente servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;*
- Tributo Servizio Rifiuti (TARI), *componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) e pubblicato ai sensi di legge sul portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata da SECOVAL SRL [prot. 2015E0001227] pervenuta in data 13/04/2015, del seguente contenuto:

Alla c.a. del Funzionario Responsabile Area economico finanziaria

Alla c.a. del Funzionario Responsabile Tributi

Alla luce di quanto riportato nella risoluzione n. 2 /DF del Ministero del 9 Dicembre 2014 in cui "...si esprime l'avviso che nel caso in esame, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali..."

e delle comunicazioni dell'Associazione Industriale Bresciana e della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa pervenute a molti Comuni, riteniamo opportuno farVi presente la necessità di adeguare i Regolamenti TARI in ottemperanza a quanto previsto dalla risoluzione citata.

Si propone pertanto il seguente testo da integrare nel Vostro regolamento TARI nell'articolo dedicato alle esclusioni:

"Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;

c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, della materie prime dei semilavorati e dei prodotti
- adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente,
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

Per fruire dell'esclusione di cui sopra l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.”;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640, istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- commi da 641 a 668, componente Tributo Servizio Rifiuti (TARI);
- commi da 669 a 681, componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI);
- commi da 682 a 704, disciplina generale della componente Tributo Servizio Rifiuti (TARI) e della componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI);

VISTI:

- il comma 641 della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014):

641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

- il comma 649 della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014):

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), Decreto-Legge
03/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge
02/05/2014, n. 68);

CONSIDERAZIONI in punto di diritto:

Il Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ufficio XII, del MEF con la nota n. 38997 del 9 ottobre 2014 ha risposto ad un quesito posto da una società, che esercita attività industriale, relativo all'applicazione della TARI e della TARSU per quanto riguarda le superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, i magazzini intermedi di produzione e i magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.

TARI: normativa di riferimento. La materia è disciplinata dal comma 649 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), così come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

Rifiuti speciali. Il primo periodo del comma 649, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013 stabilisce che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. La norma considera intassabili le superfici sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che sono generalmente produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti assimilabili. Conseguentemente, continua il MEF, non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari. Ovviamente, l'esclusione dalla tassa, come dispone la norma, avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rifiuti speciali e magazzini/aree scoperte. Il terzo periodo del comma 649, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013 stabilisce che “con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”. Ad avviso del MEF la previsione del primo periodo del comma 649 deve essere intesa come finalizzata a dettare un principio normativo di carattere generale, rispetto a quanto stabilito dal terzo periodo dello stesso comma 649: il verificarsi della condizione della produzione continuativa e prevalente della produzione di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla TARI delle superfici produttive di tali rifiuti. Il potere previsto dal terzo periodo del comma 649, continua il MEF, è esercitato dal comune nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito, poiché, ovviamente, laddove le superfici producono rifiuti non assimilabili, il comune non ha alcun spazio decisionale, in quanto dette superfici sono già escluse ex lege dalla TARI. Di conseguenza, la norma secondo la quale i comuni individuano le superfici alle quali “si estende il divieto di assimilazione” opera solamente nei casi in cui i comuni possono individuare ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, attuando in tal modo una vera e propria autolimitazione del proprio potere di imposizione. Al contempo l'esercizio di tale facoltà opera nel senso di estendere il divieto di assimilazione ai rifiuti che si producono sulle superfici adibite a magazzini che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. In conclusione, ad avviso del MEF, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento del comune di cui al terzo periodo del comma 649 dell'art. 1, L. n. 147 del 2013. Allo stesso modo, le aree scoperte, in quanto asservite al ciclo produttivo che risultano produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della TARI.

Dopo questa interpretazione il MEF dà dei consigli ai comuni. Infatti, viene detto che il comune, a sua volta, in applicazione di quanto previsto dal terzo periodo del citato comma 649, può indicare

le ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, in quanto produttive, con carattere di prevalenza, di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento provvede direttamente a proprie spese il produttore. A questo fine, il MEF "ritiene che il comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della disposizione di legge in commento e per evitare all'origine l'insorgere di un inutile e defaticante contenzioso".

TAR SU magazzini. In sede di quesito la società ha fatto presente che tale interpretazione (quella innanzi vista), che conduce all'affermazione dell'intassabilità delle superfici accessorie alle attività produttive, dovrebbe essere valida anche per l'applicazione degli artt. 62 e 68, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Pertanto, ad avviso del MEF, nei casi in cui è comprovata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, può essere senz'altro ribadita l'intassabilità delle superfici destinate a magazzino, indipendentemente dall'esistenza di un collegamento funzionale con le aree di lavorazione industriale.

Delibera di assimilazione rifiuti speciali. Per quanto riguarda la delibera di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, il MEF rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione n. 30719 del 30 dicembre 2011 in cui è affermato che "la concreta individuazione delle caratteristiche (non solo qualitative ma) anche qualitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità (Cass. 12752/2002). Per escludere ogni ipotesi di danno correlato al rifiuto assimilato senza predeterminarne la quantità conferibile dovrebbe apprestarsene un servizio di smaltimento di potenzialità illimitata, certo non rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità che pure costituiscono condizioni di legittimità dell'esercizio della potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge". Alla luce di tali affermazioni della Corte di Cassazione, che conservano carattere di attualità, il MEF conclude sostenendo "che la potestà di assimilazione non può essere esercitata senza tener conto della dei rifiuti che il Comune può effettivamente gestire con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando al contempo sia la realizzazione della finalità di evitare disequilibri ambientali sia di rendere più equa l'applicazione del tributo".

Le risoluzioni ministeriali esprimono una "dottrina dell'amministrazione", vale a dire l'opinione di una parte del rapporto tributario e possono, quindi, essere disattese dal giudice tributario. L'interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, con la conseguenza che a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario (Corte di Cassazione, sentenza n. 14094 dell'11 giugno 2010).

Nota 9 ottobre 2014, n. 38997 del MEF, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ufficio XII

Ris. n. 2/DF, prot. n. 47505, del 9 dicembre 2014, del MEF.

Valore della prassi ministeriale. L'interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, con la conseguenza che a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario (Corte di Cassazione, sentenza n. 14094 dell'11 giugno 2010). Pertanto alla nota n. 38997 (adesso anche alla Ris. n. 2/DF) va dato il valore alla luce di queste considerazioni.

Il comune, in applicazione di quanto previsto nel terzo periodo del comma 649, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilati ai quali si estende il potere di

assimilazione.

A questo fine, il MEF “ritiene che il comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della disposizione di legge in commento e per evitare all’origine l’insorgere di un inutile e defatigante contenzioso”.

Ris. 9 dicembre 2014, n. 2/DF, prot. n. 47505 del MEF, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale

Il c. 649 disciplina rispettivamente, nei suoi primi 3 periodi, le seguenti fattispecie:

1) la produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili;

2) la produzione di rifiuti speciali assimilati;

3) la tassabilità dei magazzini collegati ad un’attività produttiva di rifiuti speciali non assimilabili.

I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sono detti “rifiuti speciali”.

In base ad apposita regolamentazione del comune (c.d. “assimilazione”) i rifiuti speciali possono essere “assimilati” agli urbani e quindi gestiti dal pubblico servizio di raccolta.

I rifiuti non assimilabili sono quelli per i quali non è in alcun modo prevista dal comune l’assimilazione al rifiuto urbano in considerazione delle loro caratteristiche (es. rifiuti tossici, nocivi): si tratta, cioè, di rifiuti speciali non assimilabili per qualità.

I “rifiuti speciali non assimilati”, sono rifiuti qualitativamente assimilabili che tuttavia non possono più essere assimilati (e come tali conferiti al pubblico servizio di raccolta al pari dei rifiuti urbani delle utenze domestiche) quando prodotti in quantità superiori ad una specifica soglia di peso/mq prestabilita dal comune ai fini appunto dell’assimilazione.

Il primo periodo del c. 649 al riguardo dispone: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”.

Rispetto ai precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (in particolare Tarsu - D.Lgs. n. 507/1993 e Tares - art. 14 D.L. n. 201/2011) la norma del 649 per individuare la superficie detassabile fa riferimento a quella in cui si formano “in via continuativa e prevalente” rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, mentre nelle analoghe norme Tarsu (art. 62, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993) e Tares (art. 14, c. 10, D.L. n. 201/2011) il Legislatore faceva riferimento alla superficie in cui si formano “di regola” rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili.

In regime Tari - dove ai fini della tassabilità di una superficie si valorizzano i concetti di “continuità e prevalenza” della produzione di rifiuto speciale non assimilato o non assimilabile - la suddetta parziale tassabilità dell’area di produzione promiscua non è più così scontata, posto che - stando al tenore letterale della norma - un’area che produca prevalentemente (51%) rifiuti speciali non assimilati/non assimilabili sarebbe intassabile.

Magazzini di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili

Il c. 649, terzo periodo, contempla infine la terza ipotesi di agevolazione correlata alla produzione di rifiuti speciali, nel caso specifico “rifiuti speciali non assimilabili”: “Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.”

Questa norma agevolativa, nella parte relativa ai magazzini, si inserisce in un contesto giurisprudenziale in cui i magazzini sono ritenuti tassabili anche quando connessi ad aree produttive di rifiuti speciali (per tutte Cass. sent. n. 11502/2013) e anche per questo la sua interpretazione ed applicazione si profila delicata sotto molti aspetti, tra cui non ultimo quello della tenuta del gettito del tributo.

Stando al tenore letterale della norma i comuni, a tal fine, nel proprio regolamento Tari dovrebbero individuare:

a) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili;

b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio

di dette attività produttive .

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili pare possibile ipotizzare un collegamento con quanto disposto dal c. 682, lett. a) punto 5.

Riguardo invece ai magazzini parrebbero rientrare nella previsione agevolativa solo i magazzini (o quota parte di essi) aventi entrambe le seguenti caratteristiche:

1) nel magazzino (o in parte di esso, con conseguente detassabilità solo di quella quota parte di superficie) devono essere stoccate "materie prime" e "merci" (intendendosi per tali i materiali necessari al funzionamento del ciclo produttivo).

2) deve trattarsi di magazzino funzionalmente ed esclusivamente al servizio di un'attività produttiva di "rifiuti speciali non assimilabili".

L'abbandono di rifiuti

La legge di conversione del D.L. n. 16/2014 ha introdotto al c. 649 una nuova previsione in materia di abbandono di rifiuti: "Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all' art. 256, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006."

E' una norma che punisce pesantemente chi, producendo rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili (che non ricadono nel regime di privativa comunale e beneficiano delle sopra descritte possibilità di detassazione di superficie tassabile), venga colto nell'atto di conferirli al pubblico servizio di raccolta in assenza di un valido titolo che lo autorizzi a ciò: una convenzione con il comune o con lo stesso ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO, alla luce di quanto esplicitato, di modificare ed integrare il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2014 aggiungendo all' **Art. 24. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio** il seguente comma 6:

6. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
- c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, della materie prime dei semilavorati e dei prodotti;
- adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

Per fruire dell'esclusione di cui sopra l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

VISTIO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di di modificare ed integrare il **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC)** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2014 aggiungendo all'**Art. 24. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio** il seguente comma 6:

6. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

- d) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- e) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
- f) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, della materie prime dei semilavorati e dei prodotti;
- adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

Per fruire dell'esclusione di cui sopra l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

2. Di dare atto che la nuova formulazione dell'Art. 24. **Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio** del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) è la seguente.

Art. 24. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 18, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 17, comma 1, fatto salvo quanto al comma 2 del medesimo articolo.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, computando l'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione delle percentuali indicate nel seguente elenco.

Attività	% di computo
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	80
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	80
Elettrauto	80
Caseifici, cantine sociali	80
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	80
lavorazioni ceramiche, smalterie	80
Officine di carpenteria metallica	80
Tipografie, stamperie, vetrerie	80
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	80
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	80
Ambulatori medici-dentisti-laboratori radiologici-laboratori analisi	80

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

- g) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- h) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
- i) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, della materie prime dei semilavorati e dei prodotti;
- adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

Per fruire dell'esclusione di cui sopra l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

3. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01/01/2015.
4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente:

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del "*TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI*" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

= O O O =



COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/07/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefano Gaburri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Augusto De Iulis

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **17/08/2015** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.preseglie.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Augusto De Iulis

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.